

La richiesta del Casellario Giudiziale

Alla luce del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR

Con questo approfondimento intendiamo affrontare la questione, postaci da numerosi Istituti ai quali ci preghiamo di fornire consulenza in materia di GDPR, relativa alle disposizioni emanate dal **Ministero del Lavoro** nella **Circolare n. 9 dell'11 aprile 2014**, con la quale vengono fornite indicazioni di carattere operativo al personale ispettivo delle Direzioni del lavoro in merito al **Decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014**, che detta nuove disposizioni relative alla lotta contro la pornografia minorile, l'abuso e lo sfruttamento dei minori.

L'approfondimento è relativo all'**articolo 2 del decreto 39/2014**, ossia quello che obbliga il datore di lavoro a richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori, una misura volta ad evitare che condannati per reati connessi al turismo sessuale minorile, prostituzione minorile e pedofilia, possano entrare in contatto con i minori sui luoghi di lavoro o in attività organizzate per bambini e ragazzi.

Alla luce di questo quadro normativo, risulta evidente che la richiesta del Casellario Giudiziale è un **obbligo di legge**, normato e previsto ai fini della procedura di stipula del contratto.

Pertanto, tale richiesta ricade nei **commi c) ed e) del paragrafo 1 dell'articolo 6** del Regolamento Europeo 679/2016 GDPR, che qui riportiamo:

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre **almeno una** delle seguenti condizioni:
 - a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
 - b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
 - c) **il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;**
 - d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
 - e) **il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;**
 - f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore.

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

Alcune correnti di pensiero fanno ricadere la richiesta del Casellario Giudiziale anche nel **comma d)** del suddetto paragrafo 1 dell'articolo 6 del GDPR, intendendo come "*interesse vitale di un'altra persona fisica*" la salvaguardia dei minori frequentanti l'Istituto.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 6 del GDPR, che pone come sufficiente il sussistere di almeno una delle condizioni dei commi a), b), c), d), e), f), è lecito affermare che:

Per la **richiesta del Casellario Giudiziale** di personale docente, personale non docente, fornitori, esperti esterni, volontari, **NON E' NECESSARIO ACQUISIRE IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI**, poiché l'Istituto opera per adempiere a un obbligo di legge, per eseguire un compito di interesse pubblico, per la salvaguardia degli alunni frequentanti, per l'esercizio di pubblici poteri di cui il titolare del trattamento è investito.

L'Istituto è anche autorizzato, **SENZA ACQUISIRE IL CONSENSO DEGLI INTERESSATI**, a porre in atto la **conservazione dei Casellari Giudiziali** richiesti, poiché la conservazione rappresenta la prova che un determinato adempimento è stato compiuto.